

## COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di Savona

Via De Mari 28 D - Bergeggi tel. 019 25.7901 PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it P. IVA e C.F. 00245250097 www.comune.bergeggi.sv.it

## SPIAGGIA PER ANIMALI DOMESTICI ACCOMPAGNATI

## NORME PER L'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI DOMESTICI DI PICCOLA TAGLIA











Potranno accedere animali domestici di piccola taglia, nella misura di n. un singolo animale per ogni accompagnatore maggiorenne, nel rispetto delle seguenti norme:

- > è consentito un numero massimo di accessi contemporanei alla spiaggia determinato in n. 10 animali domestici di piccola taglia;
- l'accompagnatore dovrà aver cura che il cane o altri animali domestici non raggiungano soggetti vicini, mantenendo il proprio animale a distanza di almeno ml. 4 dagli altri animali;
- > gli animali dovranno essere identificati con microchip (limitato ai cani), tatuaggio e/o iscrizione all'anagrafe;
- > il proprietario deve portare sempre con sé la documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 30 giorni dal medico veterinario curante;
- > l'accesso è comunque proibito ad animali di indole aggressiva, ai cani che hanno già morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009, ovvero a femmine durante il periodo estrale;
- > ogni soggetto prima di accedere alla spiaggia dovrà essere munito di collare antipulci o equivalente;
- > sulla spiaggia tutti gli animali saranno tenuti al guinzaglio lungo almeno ml. 1,5 o in apposita custodia;
- > il proprietario o il detentore deve:
  - ✓ portare con sé una museruola, rigida o morbida, secondo la normativa vigente, da applicare nel caso di rischio per l'incolumità di persone e/o animali;
  - ✓ sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale;
  - ✓ essere dotato di ombrellone proprio per dare la possibilità all'animale di ripararsi all'ombra;
  - ✓ nel limite del possibile, evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio animale, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia; tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza e al loro insindacabile giudizio;
- > gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità è affidata al proprietario/accompagnatore che deve quindi essere sempre permanentemente presente vicino al proprio animale;
- > il bagno in mare dell'animale domestico NON è consentito; è consentito il raffrescamento dell'animale mediante l'apposita doccia all'uopo predisposta sull'arenile; durante il raffrescamento il proprietario deve assicurare la presenza per la sorveglianza dell'animale il quale dovrà essere sempre assicurato al guinzaglio; non è consentito l'uso di detergenti e/o shampoo;
- > eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e, chiuse in appositi sacchetti, depositate nei contenitori per rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare a cura del proprietario dell'animale con apposito contenitore; l'accompagnatore deve essere munito di paletta/raccoglitore;
- > all'interno dell'arenile è vietata la somministrazione di cibo agli animali.

(Approvate con deliberazione di G.C. n. n. 34 del 18.05.2023 e di cui all'Ordinanza n. 12 del 19.06.2023)

Chiunque violi le norme delle Ordinanze, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e qualora ne ricorrano i presupposti, sarà punito ai sensi dell'1164 del Codice della Navigazione (sanzione da € 100,00 ad € 1.000,00)





















SISTEMA DI GESTIONE









